



Allegato B/M11 al Provvedimento dirigenziale n. 1438 del 29/3/2017

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D'AOSTA 2014/2020 (PSR 14-20)

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA" – ANNUALITÀ 2017

1. Premessa

Con il presente bando l'Autorità di Gestione del PSR 14-20 definisce i termini e le condizioni generali per la presentazione delle domande di adesione alla Misura 11 "Agricoltura biologica" per l'annualità 2017.

In relazione al disposto del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Valle d'Aosta (PSR 14-20), la Misura 11 prevede i seguenti interventi:

- **11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di conduzione biologica.**
- **11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di conduzione biologica.**

2. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 Titolo III, Capo I, artt. 31 e 32 paragrafo 1 lett. a) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante norme in materia di sistema integrato di gestione e controllo, misure di sviluppo rurale e condizionalità;
- Regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 del 4 maggio 2016;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito PSR 14-20), cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016 e dalla Commissione europea con decisioni C(2015)7885 in data 11 novembre 2015 e C(2017)1297 in data 17 febbraio 2017;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell'8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 settembre 2016 recante recepimento con integrazioni del Decreto Ministeriale n. 3536/2016 in materia di condizionalità e approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1827 in data 30 dicembre 2016, recante approvazione delle modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per violazione di impegni per le Misure del PSR 14-20 connesse alla superficie e connesse agli animali, ai sensi del DM n. 3536/2016.

3. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013.

4. Condizioni di ammissibilità.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda l'agricoltore deve assolvere alle seguenti condizioni:

- Essere in possesso di Partita IVA in agricoltura;
- Coltivare una superficie minima pari a:

2.000 metri quadrati	colture foraggere	solo zone di fondovalle e mayen
1.000 metri quadrati	frutteto, vigneto, orto, cereali	solo zone di fondovalle e mayen
500 metri quadrati	piccoli frutti, erbe officinali e aromatiche	solo zone di fondovalle e mayen

- Essere iscritto al Sistema Informativo Biologico (SIB);
- Per il solo intervento **11.1**: essere in possesso della certificazione biologica per avvio del periodo di conversione attraverso la notifica dell'attività alle autorità competenti e sottoposizione dell'azienda al sistema di controllo;
- per il solo intervento **11.2**: essere in possesso della certificazione biologica.

5. Tipologia di sostegno

Intervento 11.1: Premio a superficie in conversione al biologico

Intervento 11.2: Premio a superficie coltivata col metodo biologico.

6. Importi assegnati agli interventi

Intervento 11.1: 9.300,00 euro

Intervento 11.2: 370.000,00 euro.

7. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al **15 maggio 2017**, fatte salve eventuali proroghe approvate dall'Organismo pagatore AGEA.

La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la presentazione delle domande di adesione, devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA ai CAA mandatari.

8. Impegni

I richiedenti devono rispettare gli impegni previsti dagli interventi per il periodo seguente:

Intervento 11.1	la durata dell'impegno è pari al periodo di conversione
Intervento 11.2	la durata dell'impegno è quinquennale

I richiedenti devono inoltre rispettare le norme in materia di condizionalità e di limiti minimi e massimi di carico animale fissate con deliberazione della Giunta regionale 1362 in data 23 settembre 2016.

9. Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013)

E' prevista una clausola di revisione per tutti gli impegni previsti dalla presente misura, realizzati ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla misura 11, realizzati ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non vi è l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.